

STATUTO
DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
“NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGNANA PICCO”

Art. 1. Denominazione, Sede e Durata

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: “NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGNANA PICCO”. L'Ente, una volta iscritto nel RUNTS ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS: l'Ente verrà allora denominata “NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGNANA PICCO – ETS”.

L'Ente ha sede legale in Torino, corso Moncalieri n. 218. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS). L'Ente avrà durata illimitata e potrà associarsi a reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali..

Art. 2. Storia

2.1 La Scuola Materna trae origine da oblazioni di benefiche persone le quali risposero all'appello del Comitato Esecutivo e segnatamente dalle munifiche elargizioni offerte dalla nobile vedova Giovanna Bosco Engelfred alla condizione che l'Istituto fosse intitolato al nome del suo defunto genitore Borgnana Picco e che fosse retto dalle Suore Figlie di Carità della S.S. Annunziata di Montanaro.

La costruzione fu iniziata il 2 aprile 1904 su un'area offerta dal Signor Michele Bert, alla predetta condizione che fosse retto dalle Suore.

Progettista dell'edificio fu il Dottor Ingegnere Carlo Daviso di Charvensod.

I lavori subirono più volte delle interruzioni a causa delle difficoltà finanziarie e solo con l'aggiunta di nuovi oblatori, i cui nomi sono ricordati dall'Ente su lapidi marmoree, l'edificio poté essere ultimato.

L'Ente NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGNANA PICCO (già denominato “Scuola Materna Asilo Infantile Borgnana Picco”) venne istituito in Torino il 28 aprile 1909 da un comitato esecutivo di Soci fondatori.

2.2 La Scuola Materna venne aperta il 12 gennaio 1913 in omaggio al genetliaco di S.M. la Regina Elena di Savoia ed eretto ad ente morale il 22 giugno 1913 con Regio Decreto N. 26905.

Art. 3. Lo Statuto

L'Ente "NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA BORGNANA PICCO", più avanti chiamata per brevità "Ente", è un libero Ente, senza scopo di lucro, regolato dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria.

Art. 4. Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5. Finalità ed attività

L'Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative secondo la visione cristiana della vita, aderendo e facendo proprie le norme contenute nel regolamento della FISM. L'Ente concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, l'Ente, di ispirazione cristiana, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine secondo la visione cristiana della vita, valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze dei bambini e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria. Nella medesima prospettiva, l'Ente svolge la propria attività anzitutto a favore dei bambini residenti nel Comune di Torino

L'Ente svolge, senza fini di lucro, in via stabile e principale, attività di interesse generale avente per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), CTS;
- b) l'educazione e l'istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS.
- d) in armonia con le proprie tradizioni e della volontà espressa dai Fondatori dell'Ente, l'ammissione all'Ente è rivolta con particolare attenzione ai bambini di famiglie bisognose.

L'Ente, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi

potrà:

- a) istituire e gestire scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia per bambini di età da 0 a 6 anni;
- b) organizzare e gestire attività culturali e ricreative;
- c) organizzare, promuovere, finanziare e sostenere manifestazioni, seminari, corsi, centri di documentazione, gruppi di lavoro, incontri culturali e iniziative analoghe;
- d) organizzare convegni, costituire comitati scientifici, curare pubblicazioni di contenuto culturale;
- e) promuovere iniziative ed eventi al fine di far conoscere le attività dell'Ente anche mediante la diffusione di materiale informativo.

L'Ente potrà compiere le attività di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, co. 1, CTS.

ART. 6 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, tra cui il complesso immobiliare sito in Torino (To) Corso Moncalieri, n. 218, identificato catastalmente al foglio 1405, particella 12 sub 2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati al patrimonio ulteriori apporti, donazioni e disposizioni *mortis causa* provenienti da terzi, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato a uno scopo specifico.

6.2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Ente finanzia le sue attività mediante: rette per la frequenza pagate dalle famiglie, elargizioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti, quote associative, rendite del patrimonio, corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività, contributi pubblici o privati, nonché ogni altro ricavo, rendita, provento, entrata comunque denominata non espressamente destinata al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione,

6.3. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4. I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente concessi a enti locali o a terzi.

Art. 7 - Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi dell'Ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. Il bilancio d'esercizio consuntivo è redatto e depositato in conformità alle previsioni del CTS.

Art. 9 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, l'Ente redige il bilancio sociale in conformità alle previsioni del CTS.

Art. 10 - Associati

10.1. Sono membri dell'Ente (d'ora in poi, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Ente, nonché i soggetti che, secondo lo statuto, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

10.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Ordinari: coloro che partecipano all'Ente versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

b) Associati Sostenitori: coloro che partecipano all'Ente versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Ente.

10.3. Gli Associati possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

10.4. Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone l'Ente. Possono assumere la qualifica di Associato coloro che, stimando e condividendo le finalità e lo statuto, presentano al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta di ammissione all'Ente. La delibera in ordine all'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati entro 60 giorni. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10.5. Il soggetto che ha presentato la richiesta assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento.

Art. 11 - Diritti e obblighi degli Associati

11.1. Gli Associati sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto dell'Ente e gli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

b) mantenere un comportamento conforme agli scopi dell'Ente;

c) pagare, entro la prima assemblea di ciascun anno, la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile e non è soggetta a rivalutazione ed è stabilita dal Consiglio di Amministrazione

11.2. Tutti gli Associati hanno uguali diritti. In particolare, gli Associati hanno diritto di:

- a) votare, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli Associati;
- b) intervenire in Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa;
- c) consultare i libri sociali.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

12.1. L'Associato può recedere dall'Ente mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha decorrenza immediata e non estingue gli obblighi in capo all'Associato anteriori al momento di efficacia del recesso; in particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata:

- a) deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro indirizzo comunicato alla presentazione della domanda di adesione o aggiornato successivamente;
- b) sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione all'attività dell'Ente con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

L'Associato escluso può, entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione.

12.3. Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Ente non possono ripetere la restituzione anche solo in parte dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Art. 13 - Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, non è ammessa la corresponsione di somme di danaro per la semplice carica che essi ricoprono, mentre tali soggetti possano essere compensati per le attività che effettivamente prestano, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione che disciplina le forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra gli stessi soggetti e l'ente.

I compensi, dovranno comunque essere, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'Ente. Può altresì esser attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tali attività dovranno essere preventivamente esplicitate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Assemblea degli Associati

14.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

14.2. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio d'esercizio;
- approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Ente e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su richiesta dell'interessato, sul rigetto della domanda di ammissione;
- delibera, su richiesta dell'Associato escluso, sui provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

14.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o di almeno sei consiglieri. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

14.4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con modalità stabilite dal regolamento interno dell'Ente e/o con avviso trasmesso, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza tale periodo può esser ridotto a tre giorni.

14.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati, tutti gli Associati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

14.6. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro

Associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle relative alla loro responsabilità.

14.7. L'Assemblea può essere convocata anche in teleconferenza o in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.8. Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - Validità delle delibere dell'Assemblea

Le delibere dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, fusione, scissione e trasformazione, sono adottate a maggioranza e con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la delibera è validamente assunta qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Ente sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

16.1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati. E' componente di diritto del Consiglio il Presidente del Ritiro Figlie di Carità di Montanaro od un suo rappresentante, delegato di volta in volta.

16.2. Tutti i componenti durano in carica quattro esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.3. Il Consiglio ha facoltà di avvalersi della collaborazione di persone esperte in determinati settori fino ad un massimo di due, per ciascuna riunione, che potranno presenziare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

16.4. Sono eletti Consiglieri coloro che sono stati votati nell'Assemblea, secondo la graduatoria dei voti ricevuti. La votazione avverrà a scrutinio segreto, con l'indicazione da parte di ogni Socio votante, al massimo, di quattro nominativi di persone tra quelle che avranno dato la loro disponibilità, che verrà comunicata in sede di apertura della votazione. Nel caso di parità per il sesto eletto, si dovrà procedere al ballottaggio, nella stessa riunione, con una nuova votazione.

Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

17.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. Inoltre, i consiglieri cessano dalla carica, oltre che per la scadenza del termine, per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata per iscritto al consigliere decaduto.

17.2. In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere. Il consigliere cooptato resterà in carica sino alla prima Assemblea degli Associati successiva alla cooptazione. Nel caso la carica vacante riguardasse il Presidente del Ritiro Figlie di Carità di Montanaro od un suo rappresentante, delegato di volta in volta, il Presidente richiede all'ente di riferimento di designare un altro candidato che viene cooptato dal Consiglio di Amministrazione e confermato dall'Assemblea degli Associati alla prima seduta utile. Il consigliere resta in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

17.3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, questi è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti quale primo escluso o, in mancanza, con elezioni suppletive.

Art. 18 - Rinnovo del Consiglio

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere all'ente di cui all'art. 16.1. le proprie designazioni. Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilire gli indirizzi amministrativi e gestionali dell'Ente ed il modello organizzativo;
- b) definire, ai sensi del presente statuto, le attività secondarie e strumentali alle attività di cui all'art. 5;
- c) vigilare sul regolare funzionamento delle attività di cui all'articolo 5 del vigente lo statuto;
- d) deliberare e vigilare su tutte le norme che regolano l'attività didattica e gestionale della Scuola;
- e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- f) deliberare su ogni questione che non sia espressamente riservata all'Assemblea a norma del precedente art. 14;
- g) predisporre ed approvare i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;

- h) assumere, sospendere e licenziare il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- i) definire i limiti e le condizioni per il rimborso delle spese ai volontari;
- j) deliberare la sottoscrizione di convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
- k) deliberare la sottoscrizione di contratti di locazione, forniture e somministrazione;
- l) deliberare l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- m) deliberare l'importo delle rette di frequenza e fissare il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione; definisce anche i criteri e le modalità per l'ammissione alla frequenza dell'Ente per i bambini delle famiglie bisognose;
- n) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; o) predisporre il bilancio preventivo;
- p) deliberare la quota associativa annuale;
- q) approvare il bilancio sociale eventualmente redatto al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
- r) proporre all'Assemblea degli Associati le modificazioni dello statuto, nonché le proposte di fusione, scissione e trasformazione;
- s) provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio sanitario territoriale competente ed al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ogniqualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio d'esercizio consuntivo, nonché per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso spedito, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di convocazione d'urgenza l'invio della convocazione deve essere effettuato con almeno ventiquattro ore di anticipo. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle

votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti casi riguardanti la sfera personale debbono essere assunte con voto segreto. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, del consigliere più anziano dei presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne al Consiglio che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto. Ogni consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano, elegge - tra i suoi componenti - il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati e ne cura l'esecuzione delle delibere, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza; sospende per gravi ed urgenti motivi il personale. Rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti. In caso di urgente necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte del Consiglio entro 45 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Vicepresidente.

Il Vicepresidente esercita i poteri del Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, e all'art. 2399, c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle rilevanti disposizioni del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; l'Organo di controllo può, altresì, procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può

chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo qualora i componenti siano iscritti al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina. In caso di organo collegiale, l'Assemblea nomina 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Organo di controllo, e 2 (due) supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono documentate mediante un verbale che deve essere trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 20 – Il personale retribuito e i volontari

Il personale addetto alla Scuola consta di una Coordinatrice didattica, di insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido aventi i requisiti di legge, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in numero proporzionato alle esigenze.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ente può avvalersi di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo stabilito dalla legge.

I vari momenti di vita didattico-disciplinare della Scuola possono essere governati da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

L'estinzione e lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

La perdita della qualifica di ETS è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 15 per le modifiche dello statuto.

ART. 21 – Eventuali altre attività

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro, nel rispetto delle finalità dell'Ente.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Ente è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le determinazioni dell'Assemblea degli Associati, a favore del Ritiro Figlie di Carità di Montanaro che lo utilizzerà per scopi socio-assistenziali, o in subordine, ad altro Ente avente scopi analoghi a quelli dell'Ente.

L'Assemblea degli Associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di perdita volontaria della qualifica di ente del Terzo settore, il patrimonio è devoluto nei limiti previsti dalla legge.

ART. 23 - Disposizioni finali

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Torino.